

DELIBERA N. 7/22/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELE
REGIONE LAZIO S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “ROMA CH. 71” – LCN 71) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO 51, COMMA 1, LET. D)
DEL D.LGS. 177/05 E DELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 05/21- PROC. 67/21/MRM-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 gennaio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e in particolare l’art 71, comma 2 ai sensi del quale “*I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia*”



delle Comunità europee”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001, n. 19 recante “*Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lazio le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in*



materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi” ed inoltre che “l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, Cont. n. 05/2021, è stato contestato il giorno 21 settembre 2021 e notificato in pari data alla società TeleRegione Lazio S.r.l., autorizzata alla radiodiffusione televisiva locale in tecnica digitale con il marchio “*Roma CH.71*”, la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 51, comma 1, lett. *d*) del d.lgs. 177/05 e nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi.

Dagli esiti dell’istruttoria che il CO.RE.COM. Lazio ha trasmesso a questa Autorità, si evince che il Comitato medesimo ha richiesto, con nota del 7 giugno 2021 (prot. 0010635), alla società TeleRegione Lazio S.r.l di fornire copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal 1° aprile 2021 al 30 aprile 2021 con il marchio Roma CH. 71, al fine di compiere, in particolare, il monitoraggio concernente gli obblighi di programmazione, la pubblicità, le garanzie dell’utenza e la tutela dei minori, nel periodo compreso tra il 12 ed il 18 aprile 2021.

La società TeleRegione Lazio S.r.l., in risposta a tale richiesta inviava, contestualmente all’invio delle registrazioni, una nota (prot. n. 0012088 del 28.06.2021) con la quale comunicava la consegna parziale della programmazione televisiva richiesta. In particolare, a causa della mancanza di energia elettrica, e del conseguente malfunzionamento del PC preposto alla registrazione, non risultavano pervenute le registrazioni relative ai giorni 05 aprile 2021 (dalle ore 07.42 alle ore 08.00), 13 aprile 2021 (dalle ore 16.00 alle ore 24.00) e il 14 aprile 2021 (dalle ore 00.00 alle ore 12.50).

Il CO.RE.COM. Lazio, pertanto, acquisito il *report* della società affidataria del servizio di monitoraggio, ha attestato e contestato alla società TeleRegione Lazio S.r.l., la non corrispondenza di quanto trasmesso a quanto richiesto, sottolineando l’obbligo, per le emittenti, di conservazione – non parziale – delle registrazioni per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.

2. Deduzioni della società

La società Tele Regione Lazio S.r.l. ha inviato memorie difensive (prot. n. 0018762 del 18 ottobre 2021), in cui, sostanzialmente, ribadiva che la parziale mancanza della registrazione dei programmi richiesti è avvenuta in “*assenza di colpa*” da parte della società in quanto attribuibile alle “*improvvisi interruzioni delle forniture*”



di energia elettrica che alimenta il PC preposto alle registrazioni”,[...], sottolineando che “la somministrazione dell’energia elettrica dipende da soggetto terzo e non rientra nell’ambito di disponibilità della società”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lazio di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società TeleRegione Lazio S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Roma CH. 71”. Esaminata la documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni contestate, in quanto le registrazioni acquisite nel corso delle verifiche svolte dal CO.RE.COM. Lazio risultano parziali a causa di una pretesa “*anomalia al funzionamento del PC preposto alla registrazione*”, legata all’assenza di corrente elettrica.

L’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, che sancisce l’obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, imponeva alla società *de qua* di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l’assolvimento non parziale della prescrizione in questione. La ratio di questa norma, infatti è quella di rendere possibile il controllo sull’emesso televisivo in relazione a tutti i giorni richiesti al fine di consentire l’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa vigente. La circostanza addotta dalla società in parola e cioè, la “*anomalia al funzionamento del PC dovuta all’assenza di energia elettrica*”, non costituisce, infatti, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante. Degli eventuali problemi tecnici che causino la perdita dei dati- anche parziale- deve comunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade la responsabilità per il mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’obbligo della conservazione della registrazione integrale dei programmi, nonché l’obbligo di conservazione delle registrazioni, salvo il caso fortuito, il cui onere della prova grava sul soggetto obbligato e non può dirsi assolto. Nel caso di specie non è ravvisabile, infatti, la circostanza del “caso fortuito” atto ad escludere la punibilità dell’agente per la violazione verificatasi in quanto l’accadimento fortuito, per produrre l’effetto di escludere la punibilità dell’agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l’accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989).

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Lazio di irrogazione di una sanzione per la violazione dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che “*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione*



integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione [...]”;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b*), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione del numero esiguo dei giorni cui si riferisce la mancata conservazione delle registrazioni, tale da non impedire completamente al CO.RE.COM. l'esercizio dell'attività di monitoraggio e vigilanza a cui è preposto.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “*Telemaco*” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 180.000 e un bilancio in utile.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



ORDINA

alla società TeleRegione Lazio S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Roma CH. 71*”, con sede legale a Terracina (LT), via delle Industrie 52 (CF. 02860090592), di pagare la sanzione amministrativa di 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 7/22/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 7/22/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba